



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2525 del 2022, proposto dal Comune di Milano, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Lepore, Antonello Mandarano, Stefania Pagano e Sara Pagliosa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Lepore in Roma, via Polibio n. 15;

contro

la società Impresa Sangalli Giancarlo & C. s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Invernizzi, Massimo Luciani e Francesca Maria Moretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Massimo Luciani in Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio n. 9;

nei confronti

dell'Università degli Studi Milano Bicocca, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, n.12;

delle società Amsa s.p.a., A2a Ambiente s.p.a., A2a s.p.a, A2a Recycling s.p.a., non costituitesi in giudizio;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione I[^], n. 264 del 2 marzo 2022, resa tra le parti;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della società appellata e dell'Università degli Studi Milano Bicocca;

Vista la impugnata ordinanza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2022 il consigliere Silvia Martino;

Uditi per le parti rispettivamente rappresentate gli avvocati Antonello Mandarano, Roberto Invernizzi, Massimo Luciani e Francesca Maria Moretti;

Considerato che le questioni, in rito e in merito, dedotte dalle parti necessitano dell'adeguato approfondimento nella propria sede di merito, anche all'esito di una eventuale istruttoria di carattere tecnico;

Ritenuto – ai fini di un adeguato bilanciamento dei contrapposti interessi - che non sia necessario sospendere integralmente, nelle more, le operazioni di gara e che le esigenze cautelari rappresentate in primo grado siano adeguatamente soddisfatte attraverso la fissazione ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., dell'udienza pubblica, attualmente prevista per il 9 novembre 2022 (ferma restando la valutazione da parte del T.a.r. di una eventuale anticipazione tenuto conto dello straordinario rilievo della gara in esame);

Ritenuto, infine, che ove il Comune decida di riattivare il procedimento di gara non

potrà in ogni caso procedere all'aggiudicazione;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), accoglie in parte l'appello cautelare (Ricorso numero: 2525/2022) nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Compensa tra le parti le spese dell'appello cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:

Vito Poli, Presidente

Vincenzo Lopilato, Consigliere

Nicola D'Angelo, Consigliere

Silvia Martino, Consigliere, Estensore

Claudio Tucciarelli, Consigliere

L'ESTENSORE

Silvia Martino

IL PRESIDENTE

Vito Poli

IL SEGRETARIO